

## REGOLAMENTO (CE) N. 482/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005, che istituisce il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR nell'insieme della Comunità, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (*regolamento del Consiglio sulla banda larga*)] <sup>(3)</sup> per tenere conto del Piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nella riunione dell'11-12 dicembre 2008.
- (2) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione <sup>(4)</sup> deve essere completato con ulteriori modalità di applicazione.
- (3) L'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 autorizza gli Stati membri ad innalzare il tasso di partecipazione del FEASR nel 2009, a condizione che il tasso globale di partecipazione del FEASR di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del medesimo regolamento sia rispettato durante l'intero periodo di programmazione. È necessario determinare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantire che il tasso globale di partecipazione del FEASR sarà rispettato durante l'intero periodo di programmazione.

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 144 del 9.6.2009, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

- (4) Al fine di agevolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale e, in particolare, il funzionamento dei gruppi di azione locale ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno prevedere la possibilità di versare anticipi sui costi di gestione di tali gruppi.

- (5) In considerazione del beneficio generale per l'ambiente derivante dalla cessione di un'azienda, o di una parte di essa, ad un'organizzazione avente come finalità la gestione dell'ambiente naturale, occorre autorizzare gli Stati membri a non esigere il rimborso dal beneficiario qualora l'organizzazione non subentri nell'impegno assunto come condizione per la concessione del sostegno.

- (6) Occorre facilitare l'esecuzione delle operazioni consistenti in investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, contemplati all'articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. A questo fine giova autorizzare gli Stati membri a fissare l'entità del sostegno per tali operazioni sulla base dei costi standard e delle ipotesi standard di mancato guadagno, come già previsto per operazioni di tipo analogo all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

- (7) Per consentire agli Stati membri di avvalersi dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005, occorre adeguare le modalità di calcolo del contributo comunitario nel contesto dei conti del FEASR di cui al regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1974/2006 e n. 883/2006.

- (9) A fini di coerenza con la data di applicazione del regolamento (CE) n. [...] [*regolamento del Consiglio sulla banda larga*], a cui le disposizioni del presente regolamento sono complementari, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009. L'applicazione retroattiva non deve inficiare il principio della certezza del diritto per i beneficiari interessati.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.